

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'associazione denominata "Geo for Children", in seguito chiamata per brevità "Associazione", con sede legale a Ronchi dei Legionari provincia di Gorizia in Via Dell'Industria 12.

L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'Associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del Codice Civile nonché del presente Statuto.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed opera nel campo della solidarietà e cooperazione per migliorare le condizioni di vita dei soggetti più deboli, nello specifico di bambini orfani.

L'Associazione ha per scopo:

- Fornire aiuto e assistenza (sanitaria, scolastica, di prima sussistenza, di tutela dei diritti, ecc.) a bambini orfani in diversi Paesi del mondo;
- Fornire sostegno tramite donazioni economiche e in beni materiali a orfanotrofi e altre strutture di accoglienza e cura per bambini orfani in diversi Paesi del mondo.

L'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 - comma 5 - del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 3 – Soci

Sono soci dell'Ente le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, a fronte del versamento della quota sociale prevista una tantum e stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

I soci sono distinti in due categorie:

- “soci fondatori” sono coloro che presenziano e partecipano economicamente e non alla costituzione dell'associazione “Geo for Children”;
- “soci ordinari” sono coloro che versano la quota e partecipano alle attività dell'associazione.

I soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo. I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

Ogni tipo di partecipazione alle attività dell'Associazione è accettato previa apposita richiesta al Consiglio Direttivo che ha il compito di deliberare in merito.

Le prestazioni fornite dai soci non sono soggette a retribuzione, fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art. 4 – Criteri di ammissioni e di esclusione dei soci ordinari

L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione. Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione.

Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata. Il Consiglio Direttivo disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione, nonché la conseguente comunicazione all'interessato. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Organo di Controllo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Le decisioni dell'Assemblea dei soci e dell'Organo di Controllo sono definitive ed inappellabili.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa una tantum, definita dal Consiglio Direttivo; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in denaro. La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea convocata per l'approvazione del documento di programmazione economica.

La quota associativa non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. La quota associativa deve essere versata entro 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali. In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

Art. 6 – Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti. Il patrimonio è vincolato allo svolgimento delle attività istituzionali e può essere incrementato attraverso:

- quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche e persone giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- finanziamento ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea, che delibera in merito alla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.

L'Associazione si assume l'obbligo di non distribuire, in modo diretto e/o indiretto, utili, avanzi di gestione e capitale in genere legato alle attività associative a persone fisiche o giuridiche, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge. L'Associazione si obbliga altresì ad impegnare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività previste dal presente Statuto.

Art. 7 – Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predisponde il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione o sul sito web della stessa entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e, comunque, nel rispetto dell'art. 10, comma 6, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale, finanziaria dell'Associazione.

Art. 8 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea generale dei soci;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti, fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della propria quota.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. La convocazione dell'Assemblea avviene con qualunque mezzo che assicuri la ricezione agli interessati (mail, sms, ecc).

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è considerata valida se sono presenti almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede o sul sito web del relativo verbale secondo i tempi ed i modi stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il documento di programmazione economica ed il rendiconto economico;
- approvare l'importo delle quote associative;
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un Segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il Segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione e si raduna almeno quattro volte all'anno. È composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 anni, a partire dalla data di insediamento dell'organo.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in seduta straordinaria a giudizio del Presidente, o su richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Al Consiglio sono attribuiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari al perseguimento delle finalità dell'Associazione e all'attuazione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci. Le decisioni in merito alle modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Le decisioni prese dal Consiglio Direttivo sono valide se avvengono alla presenza della maggioranza dei membri che lo costituiscono; il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Compete al Consiglio Direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- eleggere il Presidente dell'Associazione;
- eleggere il Vice Presidente;
- nominare il Segretario dell'Associazione;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle uscite e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il rendiconto economico;
- elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
- predisporre annualmente la determinazione della quota associativa che va versata da parte dei soci.

È vietato per i membri del Consiglio Direttivo ricoprire cariche sociali in Associazioni di natura analoga.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Per le elezioni del Consiglio Direttivo i soci dovranno comunicare la propria candidatura per iscritto e tale richiesta dovrà pervenire al Consiglio Direttivo almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea. Tale candidatura sarà ammessa solo laddove entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea la singola candidatura sia collegata ad una lista di sei componenti il potenziale

Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo costituirà il Comitato Elettorale fondato da tre soci. Detto Comitato avrà il compito di provvedere all'organizzazione delle elezioni.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga resteranno comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della metà più uno dei componenti dell'organo direttivo comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Associazione, che resta in carica per 3 (tre) anni.

La seduta di insediamento è presieduta dal consigliere più anziano di età. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 12 – Segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica 1 (uno) anno. Egli redige i verbali delle riunioni degli organi sociali, ne cura la tenuta dei relativi libri e registri e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Sottopone, inoltre, al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi

soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, provvede al tesseramento dei soci e all'aggiornamento del registro relativo.

Art. 13 – Organo di Controllo

La gestione della Associazione è sottoposta a verifica contabile e di legittimità da parte di un Organo di Controllo, composto da un numero di membri compreso fra uno e tre, eletto annualmente dall'Assemblea dei soci. L'Organo di Controllo ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigere apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo, assicurare il rispetto delle norme statutarie nonché dirimere eventuali controversie tra i soci. Per l'assolvimento del proprio mandato l'Organo ha libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa dell'Associazione. L'incarico di controllore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art. 14 – Modifica Statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci; le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 15 – Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.